

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

## III LEGISLATURA

---

(N. 1223)

### DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 7<sup>a</sup> Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati  
nella seduta del 30 settembre 1960 (V. Stampato n. 1511)*

**d'iniziativa dei deputati TITOMANLIO Vittoria, BACCELLI, DURAND de la PENNE  
e CORONA Giacomo**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA

IL 4 OTTOBRE 1960

---

**Modifica dell'articolo 4 della legge 18 gennaio 1952, n. 43,  
recante norme per il reclutamento dei commissari di leva**

---

### DISEGNO DI LEGGE

---

#### Art. 1.

L'articolo 4 della legge 18 gennaio 1952, n. 43, è sostituito dal seguente:

« Gli ufficiali in servizio permanente conservano con la nomina a commissario di leva il trattamento economico goduto quali ufficiali.

Agli ufficiali della ausiliaria e della riserva spettano le competenze cui avrebbero avuto diritto nel caso di normale richiamo in servizio.

Agli stessi spettano i medesimi aumenti di stipendio e di indennità di missione che sono stati o vengono attribuiti, anche per

promozione, ad ufficiali di pari grado e di anzianità o di minore anzianità, appartenenti alla stessa arma o servizio, sino a raggiungere l'ammontare stabilito per il grado di colonnello.

I predetti aumenti sono attribuiti con la osservanza delle modalità di cui all'articolo unico del decreto luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 295 ».

#### Art. 2.

La presente legge, nella sua prima applicazione, senza la corresponsione di arretrati, sarà operante nei confronti dei commissari di leva che erano in servizio alla data del 1<sup>o</sup> luglio 1956.

Art. 3.

Al maggiore onere annuo di lire 9.725.475, derivante dall'attuazione della presente legge, sarà fatto fronte, per l'esercizio finanziario

1960-61, con gli stanziamenti del capitolo 115 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.